

Oggetto: CRITERI OPERATIVI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE.
AGGIORNAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTO il D.M. 22.12.1997 concernente “Tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

VISTI in particolare gli articoli 46 e 47, recanti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e l’art. 71, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 46 e 47;

VISTA la delibera di Giunta n. 37/2021 del 31.03.2021 con la quale sono state approvate la nuova macro-organizzazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato articolata in quattro Aree, oltre a quella afferente al Segretario Generale, e le linee strutturali ed organizzative dell’Ente;

DATO ATTO, in particolare, che le linee strutturali e organizzative della Camera di Commercio di Pistoia-Prato prevedono, oltre allo Staff al Segretario generale, le seguenti quattro aree dirigenziali:

- Risorse e organizzazione
- Tutela del mercato e legalità;
- Promozione e sviluppo economico;
- Anagrafe e semplificazione;

VISTA la propria determinazione n. 278/2024 del 16.12.2024 con la quale è stata articolata, in coerenza con le linee strutturali e organizzative dell'ente a far data dal 01.01.2025, la struttura organizzativa delle Aree, con la definizione delle relative competenze e l'attribuzione delle funzioni ai Servizi, agli Uffici di Staff e agli Uffici;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 280/2024 del 17.12.2024 con la quale è stata attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi, in coerenza con le funzioni attribuite alle Aree e con le linee strutturali e organizzative dell'ente, a far data dal 01.01.2025;

TENUTO CONTO dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Area 4 "Anagrafe e Semplificazione" – S1. Servizio Anagrafico sede di Pistoia e S.2 Servizio Anagrafico sede di Prato;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62321 del 18.03.2019 "Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 17/2025 del 14.01.2025, con la quale sono stati adottati criteri ed istruzioni per l'istruttoria delle richieste di emissione dei certificati di origine delle merci, al fine di armonizzare le procedure degli uffici delle due sedi;

RITENUTO opportuno, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, di prevedere la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in luogo della documentazione che giustifica l'origine della merce;

CONSIDERATO che tale procedura semplificata può essere applicata, anche in via ricorrente, agli esportatori abituali, agli Esportatori Autorizzati o registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati) e agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato);

CONSIDERATO che la Camera si riserva comunque sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese e che l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di origine della merce a richiesta della Camera di Commercio;

DETERMINA

- 1) di aggiornare i "Criteri Operativi per il rilascio dei certificati di origine delle merci" quale allegato al presente provvedimento (allegato "A"), di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che i Criteri Operativi di cui al punto 1) sostituiscono quelli già adottati con la determinazione del Segretario Generale n. 17/2025 del 14.01.2025;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito camerale in sostituzione dei criteri adottati precedentemente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

CRITERI OPERATIVI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE

La richiesta di emissione di certificato d'origine deve essere completa delle informazioni e corredata dai documenti di seguito indicati.

1. La richiesta di emissione di certificato di origine deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla **fattura/e di vendita** relativa/e all'esportazione oggetto del certificato.
2. La richiesta di emissione di certificato di origine deve inoltre contenere i seguenti elementi.

se la merce è di propria produzione	<p>Se la merce è stata prodotta/fabbricata dall'esportatore/speditore, che dispone di maestranze e strumentazioni adeguate, è sufficiente che quest'ultimo risulti attivo come produttore per quel settore merceologico nella visura del Registro imprese.</p> <p>Il luogo di produzione da indicare sul certificato di origine è quello in cui si fabbrica la merce, non la sede legale dell'impresa, qualora i due luoghi siano diversi.</p>
--	--

Nel caso di **merce non di propria produzione** dovrà essere allegata ulteriore documentazione come sotto riportato:

Se la merce è di origine italiana, Unione europea E acquistata da altro produttore	<p>Se l'esportatore ha acquistato la merce da un produttore italiano o di altro paese UE, deve essere allegata la fattura di acquisto della merce con eventuale indicazione, nel corpo della stessa, dei riferimenti all'origine (Made in ****).</p> <p>Nel caso di produttore italiano, l'ufficio verifica tramite visura camerale, che l'impresa risulti attiva per quel settore merceologico.</p> <p>Nel caso di produttore di altro Paese UE, qualora la fattura non contenga i riferimenti sopra indicati, dovrà essere allegata una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice riportante l'origine o luogo di produzione.</p> <p>Sono da considerarsi altresì prove idonee i certificati di origine rilasciati da un altro Stato membro, le certificazioni rilasciate da altri enti recanti il riferimento all'origine. E' altresì accettata la fotografia dell'etichetta recante il made-in, accompagnato dalla dichiarazione che la stessa si riferisce al prodotto oggetto del certificato da apporre sulla richiesta di rilascio del certificato di origine.</p>
---	--

<p>Se la merce è di origine italiana, Unione europea</p> <p>E</p> <p>acquistata da commerciante</p>	<p>Se l'esportatore ha acquistato la merce da un commerciante, oltre alla fattura di acquisto della merce con eventuale indicazione, nel corpo della stessa, dei riferimenti all'origine (Made in ****), come indicato al punto precedente, deve essere allegata la dichiarazione di origine resa dal fornitore come da modello "Dichiarazione origine UE".</p> <p>Laddove disponibili, è possibile allegare le fatture di acquisto del commerciante dal produttore, in modo da risalire alla catena della fornitura.</p> <p>Sono da considerarsi altresì prove idonee i certificati di origine rilasciati da un altro Stato membro, le certificazioni rilasciate da altri enti recanti il riferimento all'origine.</p> <p>E' altresì accettata la fotografia dell'etichetta recante il made-in, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa si riferisce al prodotto oggetto del certificato. Tale dichiarazione può essere resa anche all'interno della richiesta di certificato.</p>
<p>Se la merce è di origine extra Unione europea</p>	<p>Se importata direttamente dallo speditore, oltre alla fattura di acquisto (in alternativa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di origine estero • bolletta doganale <p>Se acquistata da commerciante, oltre alla fattura di acquisto, (in alternativa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di origine estero • bolletta doganale • foto delle etichette riportanti l'origine o luogo di produzione di ogni articolo • certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese di origine <p>in via residuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fattura di acquisto con eventuale indicazione, nel corpo della stessa, dei riferimenti all'origine (Made in ****) accompagnata da dichiarazione dell'azienda fornitrice riportanti l'origine o luogo di produzione come da modello "Dichiarazione origine Extra UE" <p>Se la merce non transita nell'Unione Europea, oltre alla fattura di acquisto con eventuale indicazione, nel corpo della stessa, dei riferimenti all'origine (Made in ****), va prodotto il certificato di origine della merce rilasciato dal Paese di produzione oppure un certificato emesso da un'autorità estera, a condizione che vi sia riportata l'origine (certificato sanitario, certificato ISO, bill of landing, ecc.).</p>

Tutta la documentazione presentata in Camera di Commercio a supporto della richiesta del certificato di origine (esempio: fattura di acquisto) è coperta da segreto industriale e solo una pubblica autorità potrà chiedere alla Camera di Commercio di visionare la pratica con i suoi allegati.

La richiesta di emissione di certificato di origine incompleta ovvero recante imprecisioni o vizi non sostanziali dovrà essere regolarizzata, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ufficio delle irregolarità rilevate.

La mancata o parziale regolarizzazione nel termine assegnato determina l'automatica archiviazione dell'istanza, senza ulteriore comunicazione al richiedente e senza restituzione dei diritti di segreteria versati.

3. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ORIGINE DELLA MERCE

La procedura semplificata per la dimostrazione dell'origine della merce consente di produrre in luogo della documentazione indicata al punto 2 per la merce non di propria produzione, unicamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore legale con poteri di rappresentanza dell'impresa.

Possono ottenere la semplificazione solo le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Titolari di certificazione "AEO" (Operatore Economico Autorizzato)
- Titolari di status di "Esportatore Autorizzato"
- Esportatori registrati nel sistema REX (Sistema degli esportatori registrati)
- Esportatori abituali (coloro che in base alla normativa IVA superano il 10% del volume d'affari esportato sul fatturato annuo complessivo)

Le imprese interessate, per usufruire della procedura semplificata, devono presentare apposita dichiarazione relativa al possesso di uno dei requisiti sopra indicati, assumendo gli impegni sotto indicati:

- Conservare presso la propria sede la documentazione atta a dimostrare l'origine della merce;
- Rendersi disponibili alla presentazione di tale documentazione a seguito di eventuali controlli, anche a campione, effettuati dalla Camera di Commercio;
- Rilasciare dichiarazioni di origine esclusivamente per merci per le quali possiede le prove di origine al momento della richiesta del certificato;
- Assumersi la responsabilità totale delle dichiarazioni di origine rese ai fini del rilascio del certificato di origine;
- Sollevare la Camera di Commercio di Pistoia-Prato da ogni responsabilità connessa alle dichiarazioni di origine rese;
- Comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato ogni variazione o la perdita dei requisiti richiesti per usufruire della procedura semplificata

I soggetti ammessi alla procedura semplificata sono tenuti ad utilizzarla per tutti i certificati di cui richiedono il rilascio.

Per l'erogazione del servizio della procedura semplificata la Camera non applicherà una tariffa aggiuntiva, sarà dovuto solo il diritto di segreteria previsto per il rilascio del certificato/visto richiesto.

La Camera di Commercio si riserva di non ammettere alla procedura semplificata o di revocarne l'applicazione, ai soggetti per i quali, con riferimento alle richieste di rilascio dei certificati di origine, siano emerse ripetute e significative irregolarità o incidenti sulla corretta identificazione delle merci. In tali casi la richiesta potrà essere ripresentata dall'impresa interessata solo decorsi almeno tre mesi senza che si siano ripetute le predette irregolarità.

La Camera di Commercio, verifica annualmente il mantenimento dei requisiti di ammissione alla procedura semplificata.

In caso di controllo a campione della veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'origine della merce, alle imprese estratte viene richiesto di produrre la relativa documentazione entro il termine di 30 giorni. Qualora la documentazione giustificativa confermi la veridicità della dichiarazione, il controllo si ritiene concluso con esito positivo. In caso contrario, qualora l'impresa non consenta l'esecuzione del controllo, non rispetti ingiustificatamente i termini assegnati o venga rilevata la non veridicità della dichiarazione, si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica e all'annullamento del certificato di origine, dandone comunicazione alle Dogane.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.